

9° aggiornamento della Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”

Consultazione pubblica avviata il 31.03.2026

Resoconto alla consultazione

Agosto 2026

PREMESSA

La presente tavola di resoconto illustra le valutazioni e scelte compiute, ad esito della consultazione pubblica relativa all'aggiornamento della Circolare n. 262 *"Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione"* per recepire: i) le modifiche all'IFRS 9 *"Strumenti finanziari"* e all'IFRS 7 *"Strumenti finanziari: informazioni integrative"* e ii) le disposizioni del nuovo principio contabile internazionale IFRS 18 *"Presentazione e informativa di bilancio"*, che sostituirà dal 1° gennaio 2027 lo IAS 1 *"Presentazione del bilancio"*.

Nella tavola di resoconto si fornisce risposta alle osservazioni pervenute e alle richieste di chiarimento, mentre non si dà riscontro a osservazioni di carattere meramente formale o che non hanno attinenza con l'oggetto del documento di consultazione.

La consultazione si è chiusa il 1° giugno 2026. Sono pervenuti commenti e osservazioni da parte di:

- Associazione Bancaria Italiana (ABI)
- Associazione Intermediari Mercati Finanziari (AMF ITALIA)
- Cassa Depositi e Prestiti (CDP)

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI RICEVUTE	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarimenti a lato)	MOTIVAZIONI
Rendiconto finanziario – metodo indiretto	È stato fatto presente che l'introduzione della voce 260 – <i>“Utile (Perdita) operativo (operativa)”</i> di conto economico nello schema di rendiconto finanziario ha comportato una più ampia disaggregazione dei flussi di cassa riferiti alle componenti di conto economico attinenti all'attività aziendale principale. In merito, viene chiesto di valutare l'opportunità di mantenere il livello di disaggregazione previsto dalla normativa in vigore evitando l'introduzione di ulteriori dettagli dei flussi relativi a interessi e altre componenti reddituali.	No	Il livello di disaggregazione dei flussi finanziari adottato con riferimento al rendiconto finanziario (metodo indiretto) è coerente con quanto previsto dalle disposizioni dei paragrafi 18 (b) e 31 dello IAS 7. In particolare, il paragrafo 31 dello IAS 7 prevede esplicitamente che <i>“I flussi finanziari derivanti dall'incasso e dal pagamento di interessi e dividendi devono essere indicati distintamente”</i> .
Rendiconto finanziario – metodo indiretto	È stato chiesto di valutare la coerenza dell'impostazione prevista nello schema di rendiconto finanziario (metodo indiretto), con particolare riferimento alla presenza della voce <i>“Utile (perdita) operativo (operativa)”</i> nella sezione <i>“A. Attività operativa”</i> e all'assenza di un'analogia rappresentazione nella sezione relativa all'“Attività di investimento”. In particolare, si domanda se tale impostazione possa determinare un'asimmetria informativa nella riconciliazione dell'utile (perdita) dell'esercizio, considerato che componenti economiche riconducibili all'attività di investimento potrebbero non trovare un'evidenza speculare nel rendiconto finanziario.	Chiarimenti a lato	Per quanto concerne il rendiconto finanziario predisposto con il metodo indiretto, i par. 18 (b) e 20 dello IAS 7 richiedono solo con riferimento all'attività operativa (e non anche per quella di investimento) di procedere alla determinazione dei flussi di cassa <i>“rettificando l'utile operativo o la perdita [...]”</i> .
Rendiconto finanziario – metodo indiretto	È stato chiesto di: a. eliminare la restrizione della Sezione 1 ai soli proventi ed oneri attinenti all'attività principale;	Sì	In linea con quanto previsto dallo IAS 7 par. 18 e 20 è stato chiarito nelle istruzioni del rendiconto finanziario che nella voce <i>“altri aggiustamenti”</i> della Sezione 1, figurano anche il saldo delle altre componenti reddituali, positive e negative, non

	b. ricomprendere nella Sezione 1 le componenti economiche realizzate dopo l'utile operativo alternativamente in una delle seguenti modalità: • eliminando la restrizione della voce "Altri aggiustamenti" alle solo componenti che concorrono all'utile (perdita) operativo, oppure; • modificando la voce "Altri aggiustamenti" in "Altri aggiustamenti alle componenti dell'utile (perdita) operativo (operativa)" ed aggiungendo una nuova voce dedicata alle "Altre componenti incassate/pagate dell'utile (perdita) diverse da quelle operative"; c. per la voce "Altri aggiustamenti" eliminare il passaggio nel quale si dice "Inoltre, vi figurano gli interessi maturati nel precedente esercizio ed incassati in quello di riferimento" poiché per tale componente è stata aperta una nuova riga apposita.		liquidate nell'esercizio che concorrono alla formazione dell'utile (perdita) operativo (operativa) nonché gli altri flussi di cassa relativi all'attività operativa ai sensi dello IAS 7, ivi inclusi quelli a cui corrispondono ricavi o costi non classificati nella categoria " <i>ricavi e costi operativi</i> " del conto economico. Le disposizioni sono state, inoltre, riviste per fornire maggiori indicazioni in merito alla rappresentazione nello schema di rendiconto finanziario dei dividendi, degli interessi (incassati e pagati) e di eventuali poste residuali.
Rendiconto finanziario – metodo indiretto	È stato chiesto di valutare se, ai fini della corretta riconciliazione dell'utile (perdita) dell'esercizio, non risulti opportuno prevedere anche una separata evidenza della voce di conto economico " <i>Oneri e proventi finanziari su altre passività</i> ".	No	Le disposizioni non sono state modificate, in un'ottica di semplificazione e considerato che lo IAS 7 non prevede alcun obbligo specifico a dare separata evidenza della voce di conto economico in oggetto nell'ambito dello schema di rendiconto finanziario predisposto con il metodo indiretto.
Nota Integrativa – Commissioni – Prestazioni di servizio per crypto-attività	È stato chiesto, per le tabelle di nota integrativa 2.1 " <i>Commissioni attive: composizione</i> " e 2.3 " <i>Commissioni passive: composizione</i> ", maggiore granularità per la riga " <i>Prestazioni di servizi per crypto-attività</i> " chiedendo il dettaglio per le seguenti tipologie di servizi: i) <i>esecuzione di ordini</i> , ii) <i>ricezione e trasmissione di ordini</i> , iii) <i>custodia e amministrazione</i> , iv) <i>gestione di portafogli</i> .	No	Al fine di non incrementare l'onere computazionale e implementativo in capo ai redattori del bilancio, si ritiene di non procedere ad introdurre questo ulteriore livello di dettaglio nelle tabelle di conto economico in oggetto, tenuto anche conto che tale livello di granularità non è neanche previsto negli schemi FINREP.

Nota Integrativa – Altre informazioni - Stato patrimoniale Commissioni – Prestazioni di servizio per crypto-attività	È stato chiesto di chiarire quale fosse il perimetro di crypto-attività da ricomprendere nella riga “ <i>Prestazioni di servizi per crypto-attività</i> ” presente nella nota integrativa sia nella tabella 4 “Gestione e intermediazione per conto terzi” dello stato patrimoniale sia nella Sezione 2 – Commissioni del conto economico.	Si	In linea con quanto riportato nelle istruzioni della Sezione 2 – Commissioni di nota integrativa, è stato specificato anche nelle istruzioni della tabella “4. <i>Gestione e intermediazione per conto terzi</i> ” che la voce “ <i>prestazioni di servizi per crypto-attività</i> ” fa riferimento a quanto riportato nell’articolo 3, comma 1, lettera 15 e 16 del Regolamento MiCA.
Eventi contingenti e fattori ESG	Con riferimento alla tabella A.6.2 “ <i>Eventi contingenti: possibili variazioni nei flussi di cassa contrattuali</i> ” è stato chiesto di consentire una rappresentazione aggregata – del valore minimo massimo – riferito a più strumenti finanziari con sottostanti e meccanismi di <i>trigger</i> non omogenei.	Chiarimenti a lato	Nelle istruzioni alla tabella in oggetto viene esplicitamente previsto che laddove ritenuto opportuno al fine di fornire dettagli utili a valutare le informazioni di natura quantitativa riportate, può essere adottato un livello di disaggregazione ulteriore rispetto alle categorie di attività e passività finanziarie indicate nella tabella. Ad esempio, le relative esposizioni possono essere raggruppate in base all’intervallo di possibili variazioni ai tassi di interesse contrattuali previste al verificarsi o meno di un evento contingente.
Definizioni: Voce 5.28 “Attività immateriali” Voce 90. Attività immateriali (Stato Patrimoniale)	È stato chiesto di affinare la definizione delle poste incluse nella voce “ <i>Attività immateriali</i> ” con riferimento alle crypto-valute e ai carbon credit mantenendo il riferimento allo IAS 2 (paragrafo 6), ma senza limitare la definizione alla sola casistica del commerciante intermediario, come già da definizione generale di attività immateriale e materiale.	In parte	La definizione della voce 5.28 “ <i>Attività immateriali</i> ” e le istruzioni di compilazione della voce 90. “ <i>Attività immateriali</i> ” sono state modificate introducendo, con riferimento all’inclusione delle crypto-valute e dei crediti di carbonio tra le rimanenze di attività immateriali, un più ampio rinvio al rispetto delle condizioni previste dallo IAS 2 per essere classificate come tali. Ciò fermo restando che: - lo IAS 38 par. 3 specifica che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 2 “<i>Rimanenze</i>” le attività immateriali destinate ad essere cedute nel normale svolgimento dell’attività; - con specifico riferimento alle crypto-valute, l’IFRS IC ha concluso che lo IAS 2 trova applicazione a tali attività “<i>when they are held</i>

			<i>for sale in the ordinary course of business. If IAS 2 is not applicable, an entity applies IAS 38 to holdings of cryptocurrencies” (cfr. Agenda Decision di giugno 2019).</i>
Sezione A.7 Informativa sull’operatività in cripto-attività – Tabella A.7.1 "Investimenti in cripto-attività"	È stato chiesto di eliminare dalla tabella A.7.1. il <i>“di cui: cripto-valute ai sensi dell’IFRIC-IC Agenda Decision di giugno 2019”</i> o in alternativa di allinearne le istruzioni di compilazione a quanto previsto dal FINREP.	In parte	Il riferimento al <i>“di cui: cripto-valute ai sensi dell’IFRIC-IC Agenda Decision di giugno 2019”</i> è stato mantenuto, tuttavia, le relative istruzioni sono state riviste in un’ottica di maggiore allineamento a quanto riportato nelle istruzioni FINREP.
Voce 90 Risultato netto dell’attività di copertura Voce 100 Utili / perdite da cessione o riacquisto	È stato chiesto per la voce 90 e 100 di conto economico di specificare nelle istruzioni che tali voci non contengono i proventi e gli oneri relativi ad operazioni di copertura su attività i cui ricavi e costi siano riconducibili alla categoria <i>“investimenti”</i> .	In parte	Si evidenzia che, come meglio specificato nelle disposizioni generali della Circolare 262, gli schemi di bilancio e le relative tabelle di nota integrativa riportati nel presente aggiornamento prendono a riferimento la fattispecie di una banca, la cui attività aziendale principale ai sensi dell’IFRS 18 consiste nella concessione di finanziamenti ai clienti e nell’investimento in attività finanziarie. Pertanto, tutti i ricavi e i costi relativi agli investimenti in attività finanziarie e alle attività di raccolta e concessione di finanziamenti sono stati ricondotti alle voci del conto economico relative alla categoria <i>“ricavi e costi operativi”</i> di cui all’IFRS 18. A titolo di maggior chiarezza, le disposizioni generali sono state riviste al fine di specificare che, laddove, ai sensi dell’IFRS 18, l’attività aziendale principale della banca consista solo nella concessione di finanziamenti ai clienti oppure preveda, oltre alla concessione di finanziamenti ai clienti, l’investimento esclusivamente in specifiche classi di attività finanziarie (es. solo in titoli di debito – cfr. IFRS 18 par. B40), i ricavi e i costi relativi agli investimenti in attività finanziarie che non sono riconducibili alla categoria <i>“ricavi e costi operativi”</i> di cui all’IFRS 18 vanno ricondotti alla voce <i>“Proventi e oneri delle attività finanziarie di</i>

			<i>investimento</i>” relativa alla categoria “<i>investimenti</i>” di cui all’IFRS 18. Sono state, inoltre, fornite maggiori indicazioni sulle poste da riportare rispettivamente nella categoria “<i>ricavi e costi operativi</i>” e nella categoria “<i>investimenti</i>” previste dall’IFRS 18. Per completezza si evidenzia che la numerazione della suddetta voce è stata adeguata.
Voce 180 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e Voce 220 Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali (Conto Economico)	È stato chiesto di chiarire se nella voce 180 “<i>Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali</i>” e 220 “<i>Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali</i>” debbano essere effettivamente ricondotte anche le rettifiche/riprese di valore su immobili IAS 40 se facenti parte dell’attività aziendale principale svolta dalla banca. La medesima richiesta di chiarimento è stata fatta per la voce 210 del conto economico consolidato.	Chiarimenti a lato	Si conferma che le voci in oggetto ricomprendono anche le rettifiche / riprese di valore su immobili IAS 40. Ciò a meno che tali rettifiche/riprese di valore non siano riconducibili alla categoria “<i>investimenti</i>” di cui ai paragrafi 53-58 dell’IFRS 18. Ai fini di una maggior chiarezza, nelle tabelle di nota integrativa 12.1 e 16.1 è stata introdotta la riga “<i>Investimenti immobiliari</i>” in sostituzione della riga “<i>Altre attività</i>”.
Voce 265-bis Proventi e oneri delle attività finanziarie di investimento	Nelle istruzioni di compilazione della voce in oggetto è stato chiesto di chiarire che la voce accoglie anche i proventi e gli oneri derivanti da OICR. Con riferimento alla tabella 20.1 di conto economico è stato, inoltre, chiesto di valutare l’opportunità di: - non rendere possibile la compilazione della cella relativa agli “<i>Interessi attivi e proventi assimilati</i>” per la riga “<i>5. Attività finanziarie: differenze di cambio</i>”; - non rendere compilabile la cella relativa al “<i>Risultato Netto [(A+B)-(C+D)]</i>” per la riga “<i>4. Derivati di copertura</i>”, lasciando la possibilità	Si	Le disposizioni sono state modificate. In particolare, con riferimento agli “<i>Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni</i>”, è stato previsto l’inserimento di una tabella specifica a composizione libera, in linea con quanto già previsto con riferimento all’analoga voce presente nella categoria “<i>ricavi e costi operativi</i>” del conto economico. Si conferma, inoltre, che per i derivati finanziari su valute anche nella tabella 20.1 di conto economico va valorizzata esclusivamente la colonna “<i>Risultato netto [(A+B)-(C+D)]</i>”. Inoltre, in linea con quanto previsto dall’IFRS 18 paragrafo 75, con riferimento alla voce in oggetto sono stati introdotti nello schema di conto economico i di cui relativi alle “<i>Rettifiche/riprese di</i>

	di alimentare la sola colonna degli <i>“interessi attivi e proventi assimilati”</i>; - eliminare la riga <i>“4. Derivati di copertura”</i> in quanto non applicabile alle poste valutate al FVTPL (medesimo commento è stato fatto anche per la voce 295-bis del bilancio consolidato); - confermare che nel caso di derivati finanziari su valute, in coerenza con quanto previsto nella tabella 4.1 di conto economico, anche nella tabella 20.1 di conto economico debba essere valorizzata esclusivamente la colonna <i>“Risultato netto [(A+B)-(C+D)]”</i> e non anche le colonne A, B, C e D. Con riferimento, invece, alla tabella 20.2 è chiesto di: - non rendere compilabile la cella in corrispondenza della colonna degli <i>“Utili (Perdite) da cessione”</i> per la riga <i>“3. Derivati di copertura”</i>; - inserire una riga che accolga <i>“Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni”</i>.		<i>valore netto per rischio di credito”</i> e agli <i>“Utili (perdite) da cessione”</i>. A titolo di completezza, si fa presente che, nell’ambito delle disposizioni finali, la numerazione della voce è stata aggiornata.
Voce 310. Oneri e proventi finanziari su altre passività	È stato chiesto di modificare l’istruzione della voce 310. <i>“Oneri e proventi finanziari su altre passività”</i> in modo da renderla maggiormente conforme a quanto previsto dal paragrafo 120 dello IAS 19, secondo cui gli effetti imputabili alle variazioni delle ipotesi finanziarie (curva dei tassi), così come quelle delle ipotesi demografiche vengono rilevati in contropartita della Riserva da valutazione.	Si	Le disposizioni sono state modificate in linea con l’osservazione ricevuta. Le istruzioni della voce sono state inoltre riviste per un maggiore allineamento agli esempi indicati nel paragrafo B54 lettera d) dell’IFRS 18.

Nota Integrativa: Altre informazioni: Impegni e garanzie finanziarie rilasciate (diversi da quelli designati al fair value).	Sono stati chiesti chiarimenti sull'interazione tra la tabella di nota integrativa in oggetto e la tabella F.09.01.01 riportata negli schemi FINREP, tenuto conto che nell'ambito delle modifiche al FINREP previste dall'EBA, l'ambito di applicazione di tale tabella è stato rivisto introducendo un rinvio all'Art. 111 (4) CRR. E' stata, quindi, chiesta conferma che, ai fini della rappresentazione degli impegni - e nello specifico degli accordi contrattuali offerti dagli istituti di credito non ancora accettati dalla clientela - debbano essere seguite le stesse modalità di rappresentazione previste dal FINREP che prevedono un esplicito rimando all'art. 111 par. 4 della CRR.	Chiarimenti a lato	La tabella di nota integrativa in oggetto recepisce i requisiti di informativa previsti dall'IFRS 7. In particolare, come riportato nelle istruzioni alla tabella, l'ambito di applicazione della stessa è relativo agli impegni ad erogare fondi e alle garanzie finanziarie rilasciate che sono soggetti alle regole di svalutazione dell'IFRS 9 e quindi agli impegni ad erogare fondi e alle garanzie finanziarie che si qualificano come tali ai sensi dei principi contabili internazionali. A seconda delle specifiche circostanze, vi potrebbero essere, pertanto, delle differenze rispetto al perimetro di applicazione della tabella F.09.01.01, date anche le differenti finalità del FINREP (<i>supervisory reporting</i>) rispetto a quelle delle disposizioni in oggetto.
Bilancio Consolidato: rinvio alle disposizioni IVASS	È stata avanzata una proposta di semplificazione della disclosure dei bilanci dei conglomerati finanziari. In particolare, è stato chiesto di poter razionalizzare la presentazione delle tabelle previste da IVASS (a cui la Circolare 262 fa rinvio), superando l'obbligo di duplicazione delle stesse in funzione delle diverse basi di aggregazione previste da IVASS. In linea con il postulato della rilevanza, qualora la banca Capogruppo ritenga che un'informativa eccessivamente granulare (replicando quella dei bilanci assicurativi) non sia significativa - anche sotto un profilo qualitativo - ai fini del bilancio consolidato bancario, si propone di consentire la presentazione di dati aggregati, riducendo il numero delle tabelle richieste. La proposta si configura come un'opzione di semplificazione. Le banche che ritenessero opportuno o più efficiente mantenere la rappresentazione analitica (replicando integralmente le tabelle IVASS)	Chiarimenti a lato	Si fa preliminarmente presente che: - per quanto concerne l'informativa sui contratti assicurativi di pertinenza delle imprese di assicurazione incluse nell'area di consolidamento di un gruppo bancario, la Circolare 262 fa rinvio a quanto previsto dalle disposizioni emanate dall'IVASS in materia di bilancio IAS/IFRS delle imprese di assicurazione; - l'informativa sui contratti assicurativi prevista dalle disposizioni emanate dall'IVASS in materia di bilancio IAS/IFRS delle imprese di assicurazione non determina un "obbligo di duplicazione" delle informazioni previste dall'IFRS 17, ma è conforme a quanto previsto da quest'ultimo principio contabile internazionale; - nella proposta di aggiornamento delle citate disposizioni pubblicata dall'IVASS in consultazione pubblica nel mese di aprile

	resterebbero libere di farlo in virtù del principio di portata generale.		scorso è già prevista una semplificazione delle base di aggregazione delle tabelle di nota integrativa. Ciò detto, le stesse disposizioni emanate dall'IVASS prevedono la possibilità di non fornire le informazioni contemplate dallo schema di Nota Integrativa, laddove ritenute non rilevanti in linea con quanto previsto dall'IFRS 18. Tale aspetto è stato, tra l'altro, oggetto di chiarimento da parte dell'IVASS nell'ambito di una richiesta ricevuta in sede di consultazione pubblica sul Provvedimento n. 152 del 26 novembre 2024, con riferimento alla possibilità di prevedere per i conglomerati finanziari di definire il livello di aggregazione dei contratti assicurativi, in base alla significatività dell'operatività assicurativa in modo da evitare “<i>duplicazione di tabelle, nella misura in cui si dimostri che, nell'ambito del bilancio bancario, data anche la minore rilevanza del business assicurativo, la suddivisione per basi di aggregazione non fornisce informazioni utili al lettore del bilancio</i>”.
Bilancio consolidato voce 290. Utili (Perdite) e dividendi su investimenti in partecipazioni	È stato chiesto dove vadano rappresentati gli effetti economici delle partecipazioni qualora non fossero valutate al patrimonio netto, ad esempio in caso di esercizio della FVO ai sensi dello IAS 28 par. 18-19 (anche alla luce dell'Exposure draft ‘ <i>Amendments to the Fair Value Option for Investments in Associates and Joint Ventures: Proposed amendments to IAS 28</i> ’ emanato dallo IASB in consultazione a febbraio 2026) e fossero detenute nell'ambito dell'attività aziendale principale.	Chiarimenti a lato	Si fa presente che alla data di emanazione del presente aggiornamento, il principio contabile internazionale in oggetto non risulta ancora essere stato finalizzato e omologato dalla Commissione europea. Laddove il principio contabile venisse pubblicato dallo IASB e omologato a livello europeo senza alcun cambiamento rilevante rispetto al contenuto dell'Exposure Draft, i costi e ricavi relativi alle partecipazioni designate al <i>fair value</i> in base alle citate modifiche previste allo IAS 28, andrebbero riportati in bilancio secondo le seguenti modalità:

			- con riferimento al bilancio d'impresa, i dividendi e i proventi e gli oneri (inclusi quelle relativi alle variazioni di <i>fair value</i>) relativi alle partecipazioni in oggetto andrebbero rilevati nella voce 220 "<i>Utili (Perdite) e dividendi su partecipazioni</i>"; - con riferimento al bilancio consolidato andrà riportata una nuova voce 245. "<i>Utili (Perdite) e dividendi su partecipazioni designate al fair value</i>", ove ricondurre i dividendi e i proventi e i costi relativi alle partecipazioni in oggetto (ivi inclusi le relative variazioni di <i>fair value</i>). Tale voce, da inserire nello schema di conto economico consolidato dopo la voce 240 "<i>Costi operativi</i>" e le relative tabelle e informativa di nota integrativa andranno riportate negli schemi di bilancio consolidato solo nella circostanza sopra illustrata.
Nota integrativa - Parte D – Redditività complessiva, Prospetto analitico della redditività complessiva.	È stato evidenziato che l'inclusione nel prospetto della redditività complessiva del dettaglio relativo alle componenti reddituali trasferite ad altre componenti di patrimonio netto (riconducibili ad esempio ai titoli di capitale al FVOCI e alle variazioni del proprio merito creditizio relative alle passività finanziarie designate al <i>fair value</i> con impatto a conto economico) potrebbe non comportare una appropriata determinazione della redditività complessiva dell'esercizio.	Si	Le disposizioni di bilancio sono state modificate in linea con l'osservazione ricevuta, mantenendo al contempo il rispetto dei requisiti di informativa previsti rispettivamente: - dai paragrafi 11A e 11B dell'IFRS 7 con riferimento ai titoli di capitale designati al <i>fair value</i> con impatto sulla redditività complessiva; e - dal paragrafo 10 del medesimo principio contabile internazionale con riferimento alle variazioni del proprio merito creditizio relative alle passività finanziarie designate al <i>fair value</i> con impatto a conto economico.
A.4 Attività finanziarie e non	È stato chiesto se nella tabella A.4 per i <i>repossessed assets</i> valutati al <i>fair value</i> la	Si	Le disposizioni di bilancio sono state modificate al fine di chiarire che le rettifiche di valore

finanziarie ottenute tramite l'escussione di garanzie ricevute.	colonna rettifiche di valore complessive possa assumere un valore positivo o negativo considerando sia le rettifiche che le riprese di valore dovute alla variazione del <i>fair value</i> dell'attività. Al riguardo è stato evidenziato che nelle omologhe tabelle FINREP (ad esempio template F13.3.1) invece, è richiesto di riportare il valore di bilancio come data entry e le sole variazioni negative di <i>fair value</i> e/o le rettifiche di valore/impairment. In quest'ottica, è stato chiesto di allineare l'informativa della citata tabella della Circolare con la corrispondente informativa contenuta nel FINREP oppure in alternativa, di modificare la descrizione della colonna "Rettifiche di valore complessive" con la dicitura "Rettifiche nette di valore complessive".		complessive da riportare nella tabella in oggetto sono da intendersi al netto delle relative riprese di valore.
Sezione 7 Le partecipazioni	È stato chiesto di aggiornare l'informativa prevista dalle tabelle 7.3 " <i>Partecipazioni significative: informazioni contabili</i> " e 7.4 " <i>Partecipazioni non significative: informazioni contabili</i> " dell'Attivo per tener conto delle nuove categorie reddituali previste dall'IFRS 18.	No	L'informativa richiesta dalle tabelle 7.3 e 7.4 della Sezione 7 della nota integrativa richiamano le informazioni richieste dai par. B12, B13 e B14 dell'IFRS 12.